

Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3279 - 075.576.3288 - Fax 075.576.3010
www.crumbria.it
e-mail: smacchi.andrea@crumbria.it


Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Proposta di Legge

di iniziativa dei Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri SMACCHI e BARBERINI, concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche)”.

07 Agosto 2012



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

**Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri SMACCHI e BARBERINI,
concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Modificazioni
alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 (Norme per la disciplina delle
fattorie didattiche)”.**


Relazione illustrativa

In tutta Europa, da sempre, le società rurali e agricole hanno sviluppato esperienze volte a promuovere diverse pratiche e forme di solidarietà, assistenza sociale e inclusione sociale.

In questo contesto l'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo.

Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura è previsto negli strumenti comunitari, nell'Asse III del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 e nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013. In particolare, il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale evidenzia l'importanza dell'agricoltura sociale in più di un passaggio, ad esempio, in relazione all'Asse III, si legge: “... una tendenza che appare interessante promuovere e sostenere è quella legata alle imprese produttive, anche agricole, e di servizi che operano nel campo della cosiddetta agricoltura sociale (uso dell'azienda agricola per il soddisfacimento dei bisogni sociali quali il recupero e l'inserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per la scuola, ecc)”. Gli interventi per l'agricoltura sociale (AS) finora attuati o in attuazione nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 riguardano in particolare la Misura 311. La Calabria è stata l'unica regione che ha saputo cogliere l'AS nella Misura 121 dedicata all'ammodernamento delle aziende agricole. Le regioni hanno disposto in maniera diversa varie tipologie di interventi, solo alcune però hanno approvato una vera e propria legge regionale, prima tra tutte la Toscana. A livello nazionale è stato presentato al Senato un disegno di legge sull'agricoltura sociale, ad iniziativa dei senatori De Petris, Nardini, Bellini.

Il requisito della multifunzionalità dell'agricoltura, oltre alle funzioni di caratterizzazione del paesaggio rurale, di mantenimento della biodiversità e di conservazione delle risorse ambientali, è ormai riconosciuto come espressione



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

della funzione di sviluppo sostenibile dei territori rurali, come riconosciuto nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale.

In Italia e non solo, a lungo il dibattito sulla multifunzionalità dell'agricoltura ha ignorato, a dispetto delle esperienze di campo, il tema dei servizi alla persona. Questa disattenzione è figlia del dibattito stimolato dall'OCSE (OECD, 1998, 2001, 2005), concentratosi su due aspetti:


- a) gli strumenti e le giustificazioni politiche per il sostegno ai **beni pubblici** dell'Agricoltura Multifunzionale, piuttosto che sulle possibili intersezioni con il cambiamento rurale;
- b) alcune tipologie di servizi-ambientali, turistico-culturali e di qualità alimentare - rispetto ad altri di natura sociale.

Le numerose esperienze e le buone prassi che si sono sviluppate di agricoltura sociale, pur in mancanza di una normativa a livello nazionale, mettono in luce una ulteriore potenzialità dell'attività agricola, a carattere multifunzionale, capace di dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale ed in grado di contribuire al benessere ed alla qualità della vita delle popolazioni nei territori rurali.

Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

Si può quindi parlare di agricoltura sociale (care farming, green care) per descrivere quelle pratiche agricole mirate a sostenere il recupero socio-riabilitativo e l'inserimento lavorativo di persone con "bassa capacità contrattuale", ad es. persone con disabilità psicofisiche, detenuti, ex tossico dipendenti, minori, emigrati.

La XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha reso noto, il 4 luglio 2012, l'esito di un'indagine conoscitiva volta ad acquisire un quadro qualificato su un fenomeno che sta conoscendo significativi sviluppi nella realtà italiana ed europea e che merita particolare attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

A seguito di questa indagine è emerso come l'agricoltura sociale comprenda una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di destinatari, di fonti di finanziamento, ma accomunate dalla caratteristica di integrare nell'attività agricola attività di carattere sociosanitario, educativo, di inclusione lavorativa, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione ed alle popolazioni dei territori a carattere prevalentemente rurale.

L'agricoltura sociale si caratterizza quindi come espressione di multifunzionalità nel campo dei servizi alla persona ed al territorio, affiancando alla tradizionale funzione produttiva la capacità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale e alla crescente richiesta di personalizzazione e qualificazione dei servizi sociali.


L'agricoltura sociale richiamerebbe in questo senso un nuovo modello di welfare che, mettendo insieme due settori caratterizzati da debolezze storiche, come l'agricoltura e il sociale, può riuscire a diventare un punto di forza.

La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle 'green care farms' olandesi.

In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto **terzo settore**, con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle fattorie didattiche, che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche.

L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale.

Abruzzo, Campania e Toscana, hanno recentemente disciplinato l'agricoltura sociale dettando disposizioni regionali in materia; sempre la Toscana, insieme a



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Regioni come, Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, hanno previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale.

In Umbria insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, e dai molteplici soggetti operanti nel cosiddetto “terzo settore” e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell'agricoltura sociale.

La proposta di legge regionale rientra quindi appieno in quella concezione regionale di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come “nuovo modello di welfare locale”.


All'articolo 1, si afferma il principio del riconoscimento e della promozione dell'agricoltura sociale quale strumento di attuazione e di implementazione delle politiche sociali, nonché di sostegno ai servizi in prevalenza nelle aree rurali.

All'articolo 2, si offre una definizione normativa delle fattorie sociali nell'ottica dell'attività di impresa agricola, integrata con attività di carattere socio-sanitario, educativo, e di inclusione lavorativa, a vantaggio di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione e per il sostegno delle aree rurali.

La proposta di legge prevede anche l'istituzione dell'elenco regionale delle fattorie sociali e dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, quest'ultimo composto da un rappresentante dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un rappresentante dell'assessorato alle politiche sociali, da un rappresentante del terzo settore e da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

Quanto alle misure di sostegno promosse dalla Regione si prevedono interventi per favorire la fruizione di beni di soggetti pubblici o privati da parte delle fattorie sociali. Inoltre, la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati possano dare in concessione alle fattorie sociali propri beni patrimoniali, oltre a favorire la gestione di beni confiscati.

L'articolo 7, infine, modifica la legge regionale 13/2005 sulle fattorie didattiche prevedendo l'iscrizione anche di queste ultime nell'elenco regionale delle fattorie sociali.



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dello Statuto, e specificamente degli articoli 5, 11 e 15, ed in armonia con la normativa regionale in materia, ed in particolare con le leggi regionali 29 novembre 2011 n. 15 (Norme per la valorizzazione del territorio rurale dell'Umbria), 22 febbraio 2005 n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche) 28 dicembre 2009 n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), 14 agosto 1997 n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), al fine di offrire concrete prospettive di inclusione sociale a soggetti vulnerabili, di generare servizi per il benessere delle persone e della comunità e per contribuire allo sviluppo del territorio ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali, riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione e di implementazione delle politiche sociali.

Art. 2. Definizioni.


1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a. fattoria sociale: l'impresa agricola, condotta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), integrata con attività di carattere socio-sanitario, educativo, di inclusione lavorativa, ricreativo, a vantaggio in particolare di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, quali:

1. attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2. svolgimento di attività educative ed assistenziali, a favore di soggetti vulnerabili, riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale;

b. soggetti vulnerabili: le persone fisiche a rischio di esclusione e di emarginazione, quali le persone con disabilità fisica o psichica, minori a rischio o con difficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare o sociale, anziani, soggetti con problemi di dipendenze, giovani disoccupati o inoccupati.




Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Articolo 3. Istituzione dell'elenco regionale delle fattorie sociali

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale l'elenco regionale delle fattorie sociali.
2. Le imprese agricole aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) che intendono essere iscritte nell'elenco devono farne richiesta alla Giunta regionale, allegando una relazione illustrativa delle attività che possono essere svolte nell'azienda, nonché l'eventuale periodo di svolgimento delle attività medesime.
3. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'elenco, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco medesimo, nonché le modalità di controllo, e predispone l'apposita modulistica.

Articolo 4. Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale. L'Osservatorio, anche in coordinamento con gli altri osservatori regionali e con l'osservatorio europeo del social farming, svolge le seguenti funzioni:
 - a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
 - b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
 - c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'agricoltura sociale;
 - d) promuovere studi e ricerche in materia;
 - e) proporre ai soggetti competenti iniziative di sviluppo dell'agricoltura sociale.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da un rappresentante dell'assessorato alle politiche agricole ed agroalimentari, da un rappresentante dell'assessorato alle politiche e programmi sociali, da un rappresentante dell'assessorato alla tutela della salute e da tre rappresentanti delle organizzazioni di impresa agricole.
3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.
4. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale con propria delibera.



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

Articolo 5. Misure di sostegno

1. La Regione promuove la fruizione e la gestione di beni di soggetti pubblici o privati da parte delle fattorie sociali. In particolare, nel rispetto della normativa vigente:

- a. alle fattorie sociali possono essere dati in concessione beni del patrimonio della Regione;
- b. la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati possano dare in concessione alle fattorie sociali propri beni patrimoniali;
- c. la regione si impegna a concedere in gestione alle fattorie sociali anche beni oggetto di confisca.

2. La Regione si impegna a promuovere la somministrazione di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali nelle mense pubbliche, particolarmente in quelle scolastiche e delle aziende sanitarie.

3. Nell'ambito degli interventi volti a promuovere la filiera corta, la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.


Articolo 6. Relazione annuale

1. La Giunta regionale, a decorrere dall'anno 2014 ed entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette entro il 31 marzo una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge, con particolare riferimento alle ricadute che la medesima ha avuto in termini di occupazione e di valorizzazione del territorio rurale regionale e delle risorse produttive agricole.

Articolo 7. Modificazioni alla l.r. n. 13/2005.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche) è sostituito dal seguente:

1. Le aziende agricole e o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 possono chiedere, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.



Gruppo consiliare **Partito Democratico**
I Consiglieri **Andrea Smacchi e Luca Barberini**

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione delle aziende di cui al comma 1 nell'elenco regionale, e predispone l'apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e che esercitano tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11, sentita la commissione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 28 1997.

Il Consigliere Regionale

Luca Barberini

Il Consigliere Regionale

Andrea Smacchi